

Publicato il 23/12/2021

N. 06804/2021 REG.PROV.CAU.
N. 09969/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9969 del 2021, proposto da

Azienda Sanitaria Locale di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Avignonesi n. 5;

contro

Croce Rossa Italiana Odv – Comitato di Alto Casertano e Matesino, Croce Rossa Italiana Odv – Comitato di Aurunco, Croce Rossa Italiana Odv – Comitato Casal di Principe, Croce Rossa Italiana Odv – Comitato di Maddaloni, Croce Rossa Italiana Odv – Comitato di Santa Maria Capua Vetere – Curti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Claudio Guccione, Maria Ferrante, Adriano Cavina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Claudio Guccione in Roma, via Sardegna n.50;

nei confronti

Regione Campania, Campania Emergenza S.r.l., Associazione Soccorso San Gennaro Odv, non costituiti in giudizio;

San Gennaro Associazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Cantile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ai sensi dell'art. 109, comma 2, c.p.a.:

San Paolo della Croce Cooperativa Sociale Ets, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Patrizia Stallone, Massimo Scalfati, Stefano La Marca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Massimo Scalfati in Napoli, via Luciana Pacifici, 6;

ai sensi dell'art. 109, comma 2, c.p.a.:

Bourelly Health Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quinta) n. 07355/2021, resa tra le parti,

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Croce Rossa Italiana Odv – Comitato di Alto Casertano e Matesino e di Croce Rossa Italiana Odv – Comitato di Aurunco e di Croce Rossa Italiana Odv – Comitato Casal di Principe e di Croce Rossa Italiana Odv – Comitato di Maddaloni e di Croce Rossa Italiana Odv – Comitato di Santa Maria Capua Vetere – Curti e di San Gennaro Associazione;

Visti gli atti di intervento ex art. 109, comma 2, c.p.a. di **Bourelly** Health Service S.r.l. e di San Paolo della Croce Cooperativa Sociale ETS

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante e dalle intervenienti ai sensi dell'art. 109, comma 2, c.p.a.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2021 il Cons. Stefania Santoleri e uditi per le parti gli avvocati come da verbale di udienza;

Riservata ogni valutazione relativa al fumus boni juris alla decisione di merito; Ritenuto, quanto al periculum in mora, che nel bilanciamento degli opposti interessi è prevalente quello pubblico ad evitare il proseguimento dell'affidamento caducato in autotutela, in quanto affetto da gravissimi vizi, tenuto anche conto che la ricorrente in primo grado è titolare di un mero interesse strumentale; la sospensione dell'esecutività della sentenza appellata consente all'Amministrazione di dar corso, in attesa della decisione di merito, e condizionatamente ai suoi effetti, agli affidamenti dei tre lotti derivanti dalla gara pubblica con soddisfacimento, al contempo, dell'interesse cautelare delle intervenienti;

Ritenuto, infine, che sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese relative alla presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 9969/2021) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Michele Corradino, Presidente

Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore

Giulia Ferrari, Consigliere

Giovanni Tulumello, Consigliere

Rosaria Maria Castorina, Consigliere

L'ESTENSORE
Stefania Santoleri

IL PRESIDENTE
Michele Corradino

IL SEGRETARIO